

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14  
CASELLA POSTALE 2450

## COMUNICATO UFFICIALE N. 51/CDN (2010/2011)

La Commissione Disciplinare Nazionale, costituita dall'Avv. Salvatore Lo Giudice, **Presidente**, dall'Avv. Franco Matera, dall'Avv. Valentina Ramella, **Componenti**; dall'Avv. Gianfranco Menegali, **Rappresentante A.I.A.**; dal Sig. Claudio Cresta, **Segretario**, con la collaborazione del Sig. Salvatore Floriddia, si è riunita il giorno 2 febbraio 2011 e ha assunto le seguenti decisioni:

**(220) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: GONCALVES DE OLIVEIRA DIMAS (calciatore), FRONTINI Omar (agente di calciatori) E LA SOCIETÀ AC CHIEVO VERONA Srl ▪ (nota N°.3516/779pf09-10/SP/MA/ma del 7.12.2010).**

La Commissione Disciplinare Nazionale, sentite le parti; dispone il rinvio della riunione al giorno 2 marzo 2011, ore 13.00 per l'esame della documentazione prodotta in data odierna dalla difesa del calciatore Dimas e dalla Società Chievo Verona Srl, ed eventuali controdeduzioni della Procura Federale.

**(139) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: COVARELLI LEONARDO (Presidente della Società AC Perugia Calcio Spa nella SS 2009/2010) ▪ (nota N°.2059/1350pf09-10/SS/fc del 12.10.2010).**

La Commissione Disciplinare Nazionale, visto l'atto di deferimento, letti gli atti; ascoltato, nella riunione odierna, il rappresentante della Procura Federale, il quale ha concluso chiedendo l'irrogazione dell'inibizione di mesi 4 (quattro) nei confronti del Sig. Covarelli Leonardo;

nessuno è comparso per la parte deferita;

osserva quanto segue.

### **Il deferimento**

Il Procuratore Federale ha deferito, dinanzi a questa Commissione, il Sig. Leonardo Covarelli per rispondere:

▪ della violazione di cui all'art. 1, comma 1, del CGS, in relazione a quanto previsto dall'art. 38, comma 4, delle NOIF, ed in riferimento agli artt. 38, comma 1 ed art. 35, comma 1 del Regolamento per il Settore Tecnico, per aver contravvenuto ai principi di lealtà, correttezza e probità sportiva, per aver autorizzato e consentito scientemente, quale Presidente della AC Perugia Calcio Spa nella stagione 2009-2010, al Signor Braglia Piero, di svolgere attività per l'AC Perugia Calcio Spa, a partire dalla metà del mese di Febbraio 2010, seppur lo stesso avesse svolto, nella medesima stagione sportiva, attività tecnica con la Società Srl Taranto Sport e, quindi, non ne avesse diritto, ai sensi della normativa di riferimento.

### **I motivi della decisione**

Il deferimento è fondato e va accolto.

Le circostanze ascritte al Sig. Leonardo Covarelli risultano provate dalla documentazione in atti, da cui si evince incontrovertibilmente che è stato consentito al Sig. Piero Braglia di svolgere attività tecnica a favore della Società, in assenza dei necessari presupposti di fatto e di diritto.

Rileva annotare, in proposito, che il prefato Sig. Braglia, sottoposto a procedimento disciplinare per i fatti qui in esame, ha chiesto ed ottenuto che la Commissione Disciplinare del Settore Tecnico, nella riunione del 16 dicembre 2010, applicasse nei suoi confronti la sanzione ridotta, ai sensi dell'art. 23 del CGS.

In merito alla sanzione questa Commissione, in considerazione degli orientamenti degli Organi della giustizia sportiva in casi analoghi, ritiene congrua quella richiesta dalla Procura Federale.

### **Il dispositivo**

La Commissione Disciplinare Nazionale accoglie il deferimento proposto e, per l'effetto, commina al Signor Covarelli Leonardo la sanzione dell'inibizione per mesi 4 (quattro).

### **(141) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: DAMASCHI ROBERTO (Presidente della Società AC Perugia Calcio Srl) E LA SOCIETÀ ASD PERUGIA CALCIO Srl - (nota N°.2077/24pf10-11/AM/fc del 13.10.2010).**

Con provvedimento del 13.10.2010 il Procuratore Federale ha deferito dinanzi questa Commissione Disciplinare:

- Il Sig. Roberto Damaschi, Presidente della Società AC Perugia Calcio Srl, per la violazione di cui all'art. 1, comma 1, del CGS, in relazione al combinato disposto degli artt. 33, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico e 37, comma 1, delle NOIF, per aver consentito al Signor Walter Alfredo Novellino, tecnico abilitato, di svolgere in seno alla società l'attività di consulente tecnico, in assenza di una necessaria istanza di sospensione dall'albo del settore tecnico e, comunque, non in costanza di tesseramento con la stessa Società;
- la Società AC Perugia Calcio Srl, per rispondere a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva per le condotte rispettivamente ascrivibili al Presidente ed al Signor Walter Alfredo Novellino, ai sensi dell'art.4, commi 1 e 2, del CGS.

All'inizio della riunione odierna, il Sig. Roberto Damaschi e la Società AC Perugia Calcio Srl, tramite il loro difensore, hanno depositato istanza di patteggiamento ai sensi degli artt. 23 e 24, C.G.S.

In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza:

“La Commissione Disciplinare Nazionale,

ritenuto che prima dell'inizio del dibattimento il Sig. Roberto Damaschi e la Società AC Perugia Calcio Srl, tramite il loro difensore, hanno proposto istanza di applicazione di sanzione ai sensi di quanto previsto dagli artt. 23 e 24, C.G.S., [“pena base per il Sig. Roberto Damaschi, sanzione dell'inibizione di giorni 7 (sette), diminuita e commutata ai sensi degli artt. 23 e 24, C.G.S. alla sanzione dell'ammonizione; pena base per la Società AC Perugia Calcio Srl, sanzione dell'ammenda di € 1.100,00 (Euro millecento/00), diminuita ai sensi degli artt. 23 e 24, C.G.S. a € 500,00 (Euro cinquecento/00)];

considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore Federale;

visto l'art. 23, comma 1 C.G.S., secondo il quale i soggetti di cui all'art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all'Organo giudicante l'applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura;

visto l'art. 23, comma 2 C.G.S., secondo il quale l'Organo Giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l'applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente;

visto l'art. 24, comma 1 C.G.S., secondo il quale, in caso di ammissione di responsabilità e di collaborazione fattiva da parte dei soggetti sottoposti al procedimento disciplinare per la scoperta o l'accertamento di violazioni regolamentari, gli Organi Giudicanti possono ridurre, su proposta della Procura federale, le sanzioni previste dalla normativa federale ovvero commutarle in prescrizioni alternative o determinarle in via equitativa;

rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue,

P.Q.M.

la Commissione Disciplinare Nazionale dispone l'applicazione delle seguenti sanzioni:

- al Sig. Roberto Damaschi l'ammonizione;
  - alla Società AC Perugia Calcio Srl l'ammenda di € 500,00 (Euro cinquecento/00);
- Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti”.

\* \* \* \* \*

La Commissione Disciplinare Nazionale, costituita dall'Avv. Salvatore Lo Giudice, **Presidente**, dall'Avv. Franco Matera, dall'Avv. Angelo Venturini, **Componenti**; dall'Avv. Gianfranco Menegali, **Rappresentante A.I.A.**; dal Sig. Claudio Cresta, **Segretario**, con la collaborazione del Sig. Salvatore Floriddia, si è riunita il giorno 2 febbraio 2011 e ha assunto le seguenti decisioni:

**(202) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: GURZILLO SANTO (all'epoca dei fatti Presidente US Vibonese Calcio Srl) E LA SOCIETÀ US VIBONESE CALCIO Srl ▪ (nota N°.3449/32pf10-11/AM/seq del 6.12.2010).**

## **Il Deferimento**

Con atto del 6 dicembre 2010 la Procura Federale deferiva alla scrivente Commissione:

- il Sig. Santo Gurzillo, Presidente della Società US Vibonese Calcio Srl;
- la Società US Vibonese Calcio Srl

per rispondere:

il Sig. Santo Gurzillo delle violazioni di cui agli artt. 1, comma 1, e 8, comma 15, del C.G.S. vigente, per il mancato pagamento, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione, della somma liquidata a titolo di spese legali sopportate dal calciatore ricorrente Alessandro Villani nel lodo emesso dal Collegio Arbitrale presso la Lega Nazionale Professionisti il 19 giugno 2009;

la Società US Vibonese Calcio Srl, a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4, comma 1, del C.G.S. vigente, per le violazioni ascritte al proprio Presidente.

La Procura riteneva di svolgere l'azione disciplinare poiché dalle indagini esperite a seguito dell'esposto del legale del giocatore Alessandro Villani risultava che la società US

Vibonese Calcio Srl non aveva versato, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione del lodo in data 03.07.2009, la somma, pari ad euro 300,00, oltre 2% per C.P.A. e 20% per IVA, liquidata a titolo di spese legali in favore del giocatore Alessandro Villani nel lodo emesso dal Collegio Arbitrale presso la Lega Nazionale Professionisti il 19 giugno 2009 per dirimere la vertenza promossa dal predetto calciatore contro la Società US Vibonese Calcio Srl.

Con memoria tempestivamente depositata in data 12.01.2011, la Società US Vibonese Calcio Srl sosteneva che: - il Sig. Santo Gurzillo non è responsabile delle violazioni contestate perché in data 21.7.2009, pochi giorni dopo la comunicazione del lodo, aveva cessato di ricoprire la carica di Presidente e Legale Rappresentante della Società: - la Società non è responsabile perché il mancato pagamento, inizialmente dipeso dall'avvicendamento tra l'allora presidente Santo Gurzillo con l'attuale Presidente Giuseppe Caffo, era stato comunque effettuato in data 25.6.2010, pochi giorni dopo l'esposto del legale del calciatore Villani del 18.6.2010.

La Società chiedeva, pertanto, il proscioglimento per il Sig. Gurzillo ed il proscioglimento od, in subordine, l'applicazione di una sanzione pecuniaria minimale, per la Società medesima.

Alla riunione odierna è comparso il rappresentante della Procura Federale, il quale ha chiesto le seguenti sanzioni:

- giorni 7 (sette) di inibizione per il Sig. Santo Gurzillo;
- € 1.000,00 (Euro mille/00) per la Società US Vibonese Calcio Srl;

Nessuno è comparso per i deferiti.

### **I motivi della decisione**

Dalla documentazione in atti risulta che la Società (come dalla stessa dedotto e confermato dalla Procura Federale nell'atto di deferimento) ha ricevuto l'avviso di deposito del lodo in data 3 luglio 2009, mentre il pagamento è stato disposto dalla medesima in data 25.6.2010, oltre il termine di 30 giorni decorrente dalla ricezione del predetto avviso.

Risulta, tuttavia, che l'allora presidente Santo Gurzillo in data 21.7.2009, entro il termine di trenta giorni per adempiere al lodo, cessava dalla carica sociale di Presidente, nella quale subentrava il Presidente Giuseppe Caffo.

Pertanto, il Sig. Gurzillo non può ritenersi responsabile per il mancato tempestivo pagamento avendo egli cessato l'incarico di Presidente prima della scadenza del termine per adempiere.

Conseguentemente non può ritenersi sussistente la responsabilità diretta della Società per fatto del proprio Presidente non sussistendo un comportamento illecito a carico del medesimo.

### **Il dispositivo**

Pertanto la Commissione Disciplinare Nazionale proscioglie il deferito Santo Gurzillo e, conseguentemente, proscioglie anche la Società dalle violazioni ascritte.

Dispone la trasmissione degli atti alla Procura Federale per eventuali seguiti di competenza.

Il Presidente della CDN  
**Avv. Salvatore Lo Giudice**

**Pubblicato in Roma il 2 febbraio 2011.**

Il Segretario Federale  
**Antonio Di Sebastiano**

Il Presidente Federale  
**Giancarlo Abete**